

**Emanato con D.R. n. 211/2017 del 02.05.2017, modificato ed integrato con D.R. n. 175/2018 del 05/03/2018.**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

***Sommario***

*Art. 1 Oggetto*

*Art. 2 Istituzione dell'elenco*

*Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'Elenco*

*Art. 4 Iscrizione nell'Elenco*

*Art. 5 Cancellazione dall'elenco*

*Art. 6 Affidamento degli incarichi*

*Art. 7 Condizioni*

*Art. 8 Registro e pubblicità*

*Art. 9 Trattamento dei dati personali*

*Art. 10 Norme di rinvio*

**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, le modalità e i criteri per il conferimento da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale ad avvocati del libero foro, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato dichiara l'impossibilità di assumere la rappresentanza in giudizio dell'Ateneo

**Art. 2 Istituzione dell'elenco**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
2. L'elenco è unico ed è suddiviso in 4 sezioni: civile, penale, amministrativo, fiscale/tributario e lavoro.
3. L'iscrizione avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso sul

sito web di Ateneo e dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della provincia dell'Aquila

- L'elenco avrà valore per 5 anni e sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

L'iscrizione nel suddetto elenco è comunque consentita in ogni momento dell'anno.

- I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
- In via del tutto eccezionale e dietro adeguata e congrua motivazione l'Università ha la facoltà di affidare incarichi e professionisti non inseriti nell'elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedono prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama e cattedratici. L'importo della prestazione non potrà essere superiore ai 40.000,00.
- Nei casi di urgenza connessi a delle specifiche esigenze di difesa in giudizio dell'Ateneo, all'uopo segnalati dal Settore affari legali e relazioni con il pubblico, nel rispetto dell'art. 1 del presente Regolamento e per importi comunque non superiori ad €. 40.000,00, è possibile procedere, sulla scorta di congrua motivazione, all'affidamento diretto dell'incarico ai professionisti inseriti nell'elenco.

Nelle ipotesi in esame, l'incarico verrà conferito con provvedimento del Rettore, e verrà successivamente sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'elenco possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
  - godimento dei diritti civili geopolitici;
  - capacità a contrarre con la p.a.;
  - assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 5 anni.
2. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione nell'elenco. Per gli studi associati i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

3. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, cause promosse contro l'Ateneo.
4. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovono giudizi avverso l'Ateneo o assumono incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dall'elenco.

#### **Art. 4 Iscrizione nell'elenco**

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, in qualsiasi momento dell'anno, con l'indicazione delle sezioni (max. 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - autocertificazione, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00 e s.m.i, in ordine ai seguenti dati: iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni, eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data, l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la p.a., di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale, codice fiscale e numero partita iva.
  - Curriculum vitae e professionale, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui chiede l'iscrizione;
  - Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né di altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati contro l'Ateneo o in conflitto di interessi dell'Ateneo per la durata del rapporto instaurato;
  - Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - Copia di un valido documento di riconoscimento.
3. La domanda di iscrizione potrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r, ovvero a mezzo posta certificata all'indirizzo [protocollo@pec.univaq.it](mailto:protocollo@pec.univaq.it) o presentata a mano all'Ufficio Protocollo di Ateneo.

### **Art. 5 Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti:
  - Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
  - Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - Abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - Siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

### **Art. 6 Affidamento degli incarichi**

1. La decisione in ordine alla scelta del professionista è assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione, che individua, altresì, previa proposta di apposita Commissione istruttoria del medesimo Consiglio, nominata ove ritenuto necessario, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
2. La scelta è effettuata dal Consiglio, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo tra quanti iscritti nell'elenco di cui trattasi, abbiano risposto all'avviso pubblicato dall'Ateneo sul sito web, avente ad oggetto la necessità di conferire il singolo incarico.
3. L'avviso dovrà essere pubblicizzato sul sito internet dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni e comunicato agli iscritti nella relativa sezione.  
Il suddetto periodo di pubblicazione dell'avviso può essere abbreviato per esigenze connesse alla difesa in giudizio dell'Ateneo, fino ad un minimo di 48 ore.
4. La scelta avverrà nel rispetto del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e altresì dei seguenti principi:
  - Specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - Rotazione;
  - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferenti aventi lo stesso oggetto;
  - Preventivi di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle specifiche tipologie di incarichi da conferire, potrà dare rilievo ad ulteriori criteri ritenuti fondamentali ai fini di una migliore difesa in giudizio dell'Ateneo.

5. Nell'ipotesi in cui si verifichi la necessità di conferire incarichi relativi a giudizi serialmente collegati tra loro, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza la Rettrice, per ragioni di economicità ed efficacia amministrativa, conferisce i suddetti incarichi al professionista inizialmente selezionato anche laddove la necessità dell'affidamento sia sopravvenuta al primo conferimento di incarico. Nell'ipotesi dell'urgenza, il provvedimento della Rettrice sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
6. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ateneo, per la durata del rapporto

instaurato e dell'inesistenza di conflitti di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

7. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **Art. 7 Condizioni**

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà avere il seguente contenuto:
  - L'indicazione del valore della causa
  - Il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi
  - Obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto
  - Obbligo del professionista incaricato di aggiornare costantemente l'Ateneo sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro atto scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
  - Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

#### **Art. 8 Registro e pubblicità**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione trasparenza è istituito il Registro degli incarichi conferiti” e la tenuta dello stesso è affidata all'Area Affari Generali
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. a cura della Segreteria unica della Rettrice e del Direttore Generale sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente , in conformità a quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.

### **Art. 9 Trattamento dei dati personali**

I dati dei quali l'Università entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente Regolamento verranno trattate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 10 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.